



**C.P.I.A. – Provincia di IMPERIA**  
**Viale Rimembranze, 31 – 18100 IMPERIA - Tel. 0183/969909**

**C.F. 90088810081**

**Sede di Imperia** Viale Rimembranze, 31 Tel. 0183/969909

**Sede associata di Sanremo** Corso F. Cavallotti, 123 Tel. 0184/541699

**Sede associata di Ventimiglia** Via Roma, 61 Tel. 0184/351182

**Sezione Carceraria di Imperia** presso la Casa Circondariale di Imperia

**Sezione Carceraria di Sanremo** presso la Casa Circondariale di Sanremo

**e-mail:** [immm04500q@istruzione.it](mailto:immm04500q@istruzione.it) [immm04500q@pec.istruzione.it](mailto:immm04500q@pec.istruzione.it)

C.P.I.A - CENTRO PROV.LE PER L'ISTRUZIONE DEGLI ADULTI PROVINCIA IMPERIA - -IMPERIA  
Prot. 0003510 del 21/10/2021  
01-03 (Uscita)

## **REGOLAMENTO della COMMISSIONE per la DEFINIZIONE del PATTO FORMATIVO INDIVIDUALE**

### **ART. 1 – OGGETTO**

Il presente regolamento - come previsto dall'Accordo di rete sottoscritto dal CPIA Provincia di Imperia e dagli Istituti di Istruzione Superiore che promuovono e realizzano offerta formativa per la popolazione adulta nella Provincia di Imperia - definisce compiti e funzionamento della Commissione per la definizione del Patto formativo individuale della Rete Territoriale di Servizio del CPIA Provincia di Imperia.

### **ART. 2 – SEDE**

La Commissione per la definizione del Patto formativo individuale (d'ora in avanti la Commissione) ha sede presso il Centro per l'Istruzione degli Adulti – CPIA Provincia di Imperia.

### **ART. 3 – PRESIDENZA**

La Commissione è presieduta dal Dirigente scolastico del CPIA Provincia di Imperia

### **ART. 4 – FINALITÀ**

Al fine di valorizzare il patrimonio culturale e professionale della persona a partire dalla ricostruzione della sua storia individuale e del suo processo di apprendimento, le istituzioni scolastiche adottano adeguate procedure e si dotano di strumenti idonei a far emergere e mettere in trasparenza le competenze comunque acquisite nel corso della vita dalla popolazione adulta, con particolare riguardo alle fasce più deboli, nell'obiettivo del riconoscimento e della capitalizzazione dei crediti nel percorso d'istruzione.

In particolare l'azione delle istituzioni scolastiche intende favorire:

- la continuità tra i diversi livelli d'istruzione per promuovere il successo formativo e il conseguimento dei titoli di studio e/o della certificazione relativa all'obbligo d'istruzione;

- l'innovazione all'interno del sistema di istruzione degli adulti e la valorizzazione degli apprendimenti sia in ambito formale, che non formale e informale, nella prospettiva dell'apprendimento lungo tutto il corso della vita (*lifelong learning*);
- la promozione di percorsi di apprendimento flessibili per gli adulti, compreso un accesso più ampio all'istruzione superiore per le persone che ne sono prive.

Nei processi di riconoscimento e valutazione delle competenze possedute dalla persona, le Istituzioni scolastiche si impegnano a garantire equità, trasparenza e trasferibilità, anche attraverso la documentazione delle procedure adottate, degli strumenti utilizzati e dei risultati ottenuti.

#### **ART. 5 – MODALITÀ DI FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE**

Il Presidente convoca la Commissione definendo l'ordine del giorno dei lavori. La Commissione in veste plenaria si riunisce almeno tre volte nel corso dell'anno scolastico e ogni qualvolta sia necessario, anche su istanza dei membri che operano in ciascuna sede e istituto.

La Commissione resta in carica per tre anni. Entro il 30 settembre di ciascun anno scolastico sarà cura dei Dirigenti delle Istituzioni Scolastiche che erogano i corsi di 2° Livello indicare i docenti della Commissione, affinché il dirigente del CPIA ne ratifichi la nomina. Sarà cura della Commissione informare il Collegio dei Docenti e il Consiglio di Istituto delle istituzioni Scolastiche coinvolte in merito alle indicazioni di carattere generale che guidano il processo di valutazione delle competenze possedute in ingresso dagli allievi e il riconoscimento dei crediti funzionale alla personalizzazione del percorso.

#### **ART. 6 – CONVOCAZIONE**

La convocazione della Commissione è disposta dal Dirigente del CPIA Provincia di Imperia con un preavviso, di norma, non inferiore a 5 giorni. In caso di urgenza i tempi possono essere ridotti, ma non inferiori a ventiquattro ore. Nella convocazione, oltre all'o.d.g, deve essere indicata la sede e la durata prevista dell'incontro. L'avviso di convocazione è inviato tramite posta elettronica alle Istituzioni scolastiche delle scuole facenti parte della rete nonché ai singoli componenti. Le riunioni possono avvenire in seduta plenaria o per articolazioni. La partecipazione ai lavori della Commissione costituisce obbligo di servizio per il personale docente (art. 5, comma 2, D.P.R. 263/12).

La commissione può operare in modalità online.

#### **ART. 7 – COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE**

La Commissione è composta da docenti rappresentativi dei percorsi di alfabetizzazione e apprendimento della lingua italiana e dai docenti del I e del II livello individuati con formale lettera di incarico dai Dirigenti scolastici firmatari dell'Accordo di rete. La Commissione è articolata in sottocommissioni e sezioni funzionali alla specificità degli assetti organizzativi e didattici relativi ai distinti percorsi di istruzione degli adulti e alle eventuali esigenze territoriali.

La Commissione del CPIA Provincia di Imperia è composta da 2 sottocommissioni.

Prima sottocommissione: formata da 6 docenti dei percorsi di alfabetizzazione e da 6 docenti dei percorsi di primo livello.

Seconda sottocommissione: formata da tre docenti del CPIA e da un massimo di tre docenti per ogni percorso di secondo livello attivato.

La 1<sup>a</sup> sottocommissione comprende i percorsi di apprendimento e alfabetizzazione della lingua italiana e i percorsi di 1° livello ed è composta dai docenti alfabetizzatori e dai docenti di 1° livello. È presieduta dal DS del CPIA.

La 2<sup>a</sup> sottocommissione: comprende i percorsi integrati 1° Livello-2° periodo/2° Livello e i percorsi di 2° livello: composta da docenti del 1° e del 2° livello all'uopo individuati dai Dirigenti scolastici firmatari dell'Accordo di rete.

All'interno della sottocommissione, operano le sezioni funzionali distaccate. In ogni sede associata e didattica, opera la sezione funzionale distaccata per il perfezionamento dei patti formativi individuali, convocata e presieduta dal Dirigente scolastico nella sede dei corsi. Le deliberazioni ordinarie sono adottate durante apposite sedute in sessioni disgiunte. Per gli adulti stranieri la Commissione può eventualmente essere integrata, senza oneri, da esperti e/o mediatori linguistici. La Commissione può, inoltre, avvalersi senza nuovi o maggiori oneri, di esperti esterni provenienti dal mondo del lavoro, delle professioni, della ricerca scientifica e tecnologica e del terzo settore.

## ART. 8 – FUNZIONI DELLA COMMISSIONE

La Commissione in veste plenaria:

- **definisce** le indicazioni di carattere generale (Linee Guida) che, per ciascuna delle tre fasi (**Identificazione, Valutazione, Attestazione**), dovranno essere seguite dai segmenti della Commissione che operano in ciascuna sede e Istituto;
- **fissa** le modalità per il riconoscimento dei crediti, la certificazione degli stessi e *per la personalizzazione del percorso*;
- **definisce** le UDA per l'acquisizione delle *competenze* disciplinari previste nei percorsi;
- **valuta** nel merito ciascun caso sottoposto dalle sezioni della Commissione che operano in ciascuna sede e Istituto e assume la decisione definitiva rispetto alla valutazione della competenza e al riconoscimento del credito.

La Commissione opera – anche attraverso le Sezioni Funzionali in ciascuna sede e Istituto – in tre fasi:

1. Nella fase di **Identificazione** si supporta l'adulto nell'analisi e nella documentazione dell'esperienza pregressa di apprendimento, anche mediante l'utilizzo di dispositivi di documentazione della storia personale e professionale. La fase di identificazione è finalizzata all'individuazione e messa in trasparenza delle competenze comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale e informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.

2. Nella fase di **Valutazione** si procede - insieme con l'adulto - all'accertamento del possesso delle competenze già acquisite ai fini della successiva attestazione; anche indicando specifiche metodologie valutative, riscontri e prove idonei a comprovare, nel caso di competenze acquisite

nell'apprendimento non formale e informale, il reale possesso delle stesse. In questa fase opera una valutazione della congruenza della competenza posseduta con il profilo formativo, culturale e professionale dell'indirizzo e del periodo didattico per il quale l'adulto chiede l'iscrizione. La fase di valutazione è finalizzata all'accertamento del possesso delle competenze comunque acquisite nell'apprendimento formale, non formale e informale, riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.

In queste fasi di **Identificazione e Valutazione**, i docenti metteranno in pratica azioni per: a) accompagnare l'adulto nell'elaborazione e nella realizzazione del dossier personale per l'IdA; b) effettuare colloqui individuali con l'adulto per sostenerlo nel processo di ricostruzione del proprio vissuto esperienziale; c) orientare/ri-orientare alla scelta del percorso d'istruzione; d) predisporre eventuali prove pratiche/simulazioni/messa in situazione per verificare competenze informali e non formali; e) definire un profilo degli adulti in termini di competenze riconoscibili e crediti attribuibili.

3. Nella fase di **Attestazione** si certifica il possesso delle competenze, individuate e valutate nelle fasi precedenti, e le riconosce - secondo le modalità e nei limiti precedentemente stabiliti attraverso le Linee Guida - come crediti riconducibili ad una o più competenze attese in esito al periodo didattico del percorso richiesto dall'adulto all'atto dell'iscrizione.

In questa fase ciascun componente della sezione funzionale presenta il candidato (per il tramite del Dossier) alla Sottocommissione, la quale delibera l'attribuzione dei crediti in coerenza con il percorso richiesto. La fase dell'attestazione è finalizzata al rilascio del certificato di riconoscimento dei crediti per la personalizzazione del percorso. In esito alle suddette fasi la Sottocommissione nella sua sezione funzionale definisce il **Patto formativo individuale** che viene sottoscritto con l'allievo, in esito alle tre fasi indicate.

#### **ART. 9 – CREDITI RICONOSCIBILI**

Si possono riconoscere crediti, in misura non superiore al 50% del monte ore totale del periodo didattico richiesto, salvo casi eccezionali che saranno debitamente motivati. I titoli di studio universitari e della scuola italiana, le certificazioni linguistiche o di altra natura rilasciate da soggetti legalmente riconosciuti rientrano nei crediti formali e pertanto integralmente riconosciuti.

Tra il 15 e il 30 ottobre avviene la fase di validazione dei crediti, con il riconoscimento dei crediti formali, informali e non formali, anche attraverso test.

#### **ART. 10 – MODALITÀ E CRITERI PER L'ATTRIBUZIONE DEI CREDITI**

##### **• DOCUMENTAZIONE RICHIESTA PER IL RICONOSCIMENTO DEI CREDITI**

La valutazione dei crediti pregressi viene effettuata sulla base di un dossier che deve contenere tutta la documentazione necessaria richiesta.

##### **A) Documentazione richiesta per il riconoscimento dei crediti formali (titoli con valutazione):**

- Titoli di studio e/o documentazione attestante anche percorsi interrotti (ad es. pagelle);
- Attestati di qualifica professionale rilasciati da Enti di FP;
- Certificazione di competenze di cui all'Accordo 28/10/2004;
- Attestato di superamento di moduli effettuati presso CPIA, CTP e gli Istituti Serali;

- Titoli stranieri corredati da dichiarazione di valore;
- ECDL o titoli affini (Mos, Mous, Eipass, Eucip...);
- Certificazioni ufficiali di conoscenza della lingua italiana (CELI, CILS, PLIDA...);
- Certificazioni ufficiali di conoscenza delle lingue straniere (DELF, PET, Toefl...)

#### **B) Documentazione richiesta per il riconoscimento dei crediti informali:**

- Dichiarazione del datore di lavoro con la durata dell'esperienza lavorativa effettivamente svolta e la mansione ricoperta;
- Dichiarazione relativa al contratto di apprendistato;
- Dichiarazioni di autoformazione;
- Dichiarazione di attività di volontariato;
- Dichiarazione di attività di tirocinio, stage, alternanza scuola-lavoro

#### **C) Documentazione richiesta per il riconoscimento dei crediti non formali:**

- Attestati di partecipazione e/o frequenza a corsi seguiti presso associazioni;
- Traduzione giurata del titolo straniero

#### **• CRITERI PER LA VALUTAZIONE DEI CREDITI**

Danno diritto a riconoscimento:

**A. CREDITI FORMALI** (crediti che derivano da apprendimento in ambito formale, svolto nel sistema dell'istruzione e della formazione professionale):

- Diploma o laurea affine all'indirizzo scelto
- Diploma o laurea non affine all'indirizzo scelto
- Qualifica da formazione professionale biennale affine
- Qualifica professionale annuale affine o biennale non affine Terza Media
- Certificato accordo Conferenza Unificata Stato-Regioni del 28/10/2004
- Titolo straniero riconosciuto (con dichiarazione di valore)
- Competenze acquisite in esito ai percorsi modulari presso i CPIA, presso gli I.I.S. o presso Centri di Formazione Professionale
- ECDL o titoli affini (Mos, Mous, Eipass, Eucip...)
- Certificazioni ufficiali di conoscenza della lingua italiana CELI, CILS, PLIDA...
- Certificazioni di lingua rilasciati da Enti preposti, o dai CPIA
- Europass e affini

**B. CREDITI INFORMALI** (crediti derivanti da apprendimento non intenzionale o da interazione sociale)

#### **1. Crediti informali che consentono l'ammissione diretta ad un gruppo di livello:**

- Attività lavorativa, o apprendistato, o formazione-lavoro, affine e documentata, per un periodo ragionevolmente congruo
- Attività lavorativa coerente, non documentata (autodichiarata) o svolta all'estero

## **2. Crediti informali che consentono il riconoscimento di crediti disciplinari (moduli o credito orario):**

- Attività lavorativa non affine e documentata
- Attività lavorativa coerente, non documentata (autodichiarata) o svolta all'estero
- Interessi personali coerenti
- Esperienze personali (lingua straniera acquisita in esperienze lavorative all'estero)
- Esperienze di volontariato
- Esperienze personali da verificare con momenti di prova contestuale tecnica in presenza

## **C. CREDITI NON FORMALI** (crediti derivanti da apprendimento intenzionale svolto al di fuori del sistema dell'istruzione e della formazione)

- Corsi presso associazioni che non rientrano nel sistema dell'istruzione e della formazione.
- In caso di competenze acquisite non accertabili tramite documentazione formale, l'accertamento su prova tecnica o specifica o d'esperienza sarà opportunamente verbalizzata.

## **ART. 11 – VALUTAZIONE E CERTIFICAZIONE**

In attesa della definizione dei provvedimenti, di cui all'articolo 6, comma 7 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2012, n. 263 trovano applicazione le disposizioni a carattere transitorio relative alla valutazione e alla certificazione nei percorsi di istruzione degli adulti impartite dalla Nota MIUR 22381/19 per l'a.s. 2019/2020 e successive.

Ai sensi dell'art.6 del DPR 263/2012, la valutazione è definita sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), in modo da accertare le competenze degli adulti in relazione ai risultati di apprendimento attesi in esito a ciascun periodo didattico, con l'obiettivo di valorizzare le competenze comunque acquisite dalla persona in contesti formali, non formali e informali.

In riferimento alla valutazione periodica e finale si richiamano le disposizioni dettate dall'art. 4 del DPR 122 del 2009, che si intendono confermate anche per i percorsi di istruzione degli adulti di secondo livello con le seguenti precisazioni. La valutazione, periodica e finale, è definita, ai sensi dell'art. 6, comma 1 del DPR 263/12, sulla base del Patto formativo individuale - elaborato dalla Commissione di cui all'articolo 5 comma 2 del DPR 263/12 - con cui viene formalizzato il percorso di studio personalizzato relativo al periodo didattico frequentato dall'adulto. La valutazione periodica si effettua secondo la suddivisione prevista dall'art. 74, comma 4 del D.L.vo 297/94, come deliberata dal Collegio Docenti ai sensi dell'art. 7, comma lett. c - del D.Lgs.297/94; la valutazione finale si effettua al termine del periodo didattico. Sono ammessi al periodo didattico successivo gli adulti iscritti e regolarmente frequentanti che in sede di scrutinio finale conseguono un voto di comportamento non inferiore a sei decimi e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna disciplina o gruppo di discipline valutate con l'attribuzione di un unico voto secondo l'ordinamento vigente, ivi comprese quelle per le quali è stato disposto, ad esito della procedura di riconoscimento dei crediti condotta dalla Commissione di cui all'art. 5, comma 2 del DPR 263/12, l'esonero dalla frequenza di tutte le unità di apprendimento ad esse riconducibili.

Per il Secondo Livello, lo studente che ha frequentato un Periodo didattico, anche in riferimento al Secondo Periodo Didattico del Primo Livello, può essere ammesso al Periodo didattico successivo

anche se non ha acquisito le competenze in tutti gli insegnamenti. In questo caso, la Commissione stabilirà il termine entro il quale lo studente dovrà dimostrare di aver compensato i debiti formativi.

L'ammissione all'esame di Stato di cui al comma 3 è disposta dai docenti del gruppo di livello di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), previo accertamento dell'effettivo svolgimento da parte dell'adulto del percorso personalizzato definito sulla base del Patto formativo individuale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera e), fermo restando che non possono essere ammessi agli esami gli adulti che non hanno frequentato, senza documentati motivi, almeno il 70% del percorso ivi previsto.

#### **ART. 12 – REGOLARITÀ DI FREQUENZA**

Ai fini della validità dell'anno scolastico, compreso quello relativo al terzo periodo didattico, per procedere alla valutazione finale (e intermedia) di ciascun adulto, è richiesta la frequenza di almeno il 70% dell'orario del percorso di studio personalizzato (PSP) definito nel Patto formativo individuale. Il monte ore del percorso di studio personalizzato (PSP) è pari al monte ore complessivo del periodo didattico sottratta la quota oraria utilizzata per le attività di accoglienza e orientamento (pari a non più del 10% del monte ore medesimo) e quella derivante dal riconoscimento dei crediti. Nell'ambito delle misure di sistema promosse in applicazione dell'art. 11, comma 10, del DPR 263/12, è stato indicato che la misura massima dei crediti riconoscibili ad esito della procedura di riconoscimento non può di norma essere superiore al 50% del monte ore complessivo del periodo didattico frequentato. Fermo restando la prescritta frequenza, le motivate deroghe in casi eccezionali sono deliberate dal collegio dei docenti a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa. L'impossibilità di accedere alla valutazione comporta la non ammissione all'esame di stato.

#### **ART. 13 – VERBALE DELLE RIUNIONI**

Il verbale della seduta viene redatto da un segretario nominato dal Presidente della Commissione. La redazione del verbale avrà carattere sintetico. Saranno riportati analiticamente i risultati delle votazioni e le delibere assunte. Il contenuto degli interventi sarà riportato integralmente solo nel caso in cui l'intervenuto chieda espressamente la messa a verbale di specifiche frasi. Il verbale verrà letto e votato per approvazione nella seduta successiva della Commissione. Le riunioni finalizzate agli adempimenti preliminari si intendono valide in presenza della maggioranza più uno dei convocati.

#### **ART. 14 – VALIDITÀ DELLE VOTAZIONI**

I voti sono espressi per alzata di mano. Ogni deliberazione si intende approvata quando abbia ottenuto il voto favorevole della metà più uno dei votanti. Le votazioni sono espresse a maggioranza relativa.

#### **ART. 15 – DOMANDE DI ISCRIZIONE**

Al fine di consentire alla Commissione di svolgere con maggiore efficacia il proprio compito istituzionale, le Istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado trasmettono al CPIA Provincia di Imperia, esclusivamente tramite supporto informatico, copia delle domande di iscrizione pervenute. Allo stesso modo, il CPIA in fase di orientamento provvederà alla sola preiscrizione che dovrà essere perfezionata nell'Istituto di Istruzione Superiore a cura dello studente.

## **ART. 16 – SISTEMA INFORMATIVO**

Gli atti della Commissione (domande di iscrizione, dossier, Patto formativo) saranno trattati tramite modalità informatica. I dirigenti potranno firmare digitalmente i patti, anche in forma massiva.

## **ART. 17 – MISURE DI SISTEMA**

La Commissione attiva misure di sistema relative a:

- Organici raccordi tra percorsi di primo e di secondo livello, anche attraverso percorsi integrati di potenziamento o di rinforzo con scambi professionali e utilizzo di docenti dei due Livelli;
- Organici raccordi tra percorsi di Alfabetizzazione e Primo Livello al fine di incrementare gli scambi tra docenti e innalzare il livello di competenze dei corsisti adulti;
- Individuazione di figure di sistema con il ruolo di tutoraggio e armonizzazione dei percorsi di livello;
- Strumenti di informazione e pubblicizzazione dell'offerta formativa complessiva della Rete;
- Modalità e strumenti di cooperazione finalizzati alla fruizione a distanza dei percorsi (FAD) e all'eventuale ricorso alla DDI;
- Definizione di criteri e modalità per la gestione comune delle iscrizioni, delle certificazioni, della documentazione, della valutazione e riconoscimento dei titoli di studio italiani o stranieri, secondo quanto previsto dal DPR 275/99, art. 14, comma 2.

Anche al fine di favorire e consolidare i rapporti tra le Istituzioni scolastiche che erogano percorsi di istruzione degli adulti, la Commissione realizza le seguenti misure di sistema:

- lettura e analisi dei bisogni formativi del territorio;
- elaborazione del POF della rete territoriale di servizio;
- costruzione di profili di adulti definiti sulla base delle necessità dei contesti sociali e di lavoro;
- interpretazione dei bisogni di competenze e conoscenze della popolazione adulta;
- accoglienza rivolta ai giovani e agli adulti che devono affrontare la scelta di un percorso scolastico di istruzione;
- orientamento e ri-orientamento alla scelta formativa;
- consulenza individuale e/o di gruppo;
- placement degli stranieri giovani e adulti;
- miglioramento della qualità e dell'efficacia dell'istruzione degli adulti;
- predisposizione di azioni di informazione e di documentazione delle attività.

## **ART. 18 – MODIFICHE E PROCEDURE TRANSITORIE**

Il presente regolamento può essere modificato, per rispondere a necessità di adeguamento a specifiche esigenze.